



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AS 1215**

**Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”**

**Conferenza Unificata straordinaria  
6 febbraio 2014**

## **Contabilizzazione IMU FSC**

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

### **MOTIVAZIONE**

*La previsione normativa in base alla quale il fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU può comportare enormi distorsioni sui bilanci dei Comuni. Tale formulazione, infatti, ha indotto diversi commentatori ad una interpretazione delle norme contabili nel senso di costringere i Comuni a contabilizzare al lordo tutto il gettito dell'IMU, ancorché non di competenza del Comune stesso, per ciò che riguarda la quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a norma del comma 380 della Legge di stabilità 2013.*

*Imporre la contabilizzazione tra le spese del Comune della quota che alimenta il fondo di solidarietà determina per i Comuni:*

- *una duplicazione dell'entrata, in quanto una parte dell'IMU complessiva concorre alla formazione di gran parte dell'entrata da fondo di solidarietà;*
- *un incremento fittizio della spesa corrente, con inevitabili ripercussioni su tutti gli indicatori utilizzati a livello nazionale per il controllo della spesa locale.*

*Si pensi, per fare un esempio, alla determinazione dell'obiettivo ai fini del patto di stabilità interno, alla determinazione dei tagli sui trasferimenti fiscalizzati (basati sulla spesa corrente) o sull'andamento distorto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.*

*Analoghe possibili distorsioni possono riguardare l'analisi dell'entrata e gli eventuali connessi indicatori.*

*L'emendamento prevede pertanto l'iscrizione in bilancio dell'IMU al netto delle quote che alimentano il fondo di solidarietà comunale, in quanto riguardanti mere regolazioni finanziarie stabilite dalla legge, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dei Comuni.*

*L'emendamento ha lo scopo di evitare che una modifica di contabilizzazione tra un anno e l'altro, senza effettivi finanziari effettivi, determini pesanti ripercussioni attuali e future sui Comuni.*

## **Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013**

### **ARTICOLO 1.**

#### ***(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, inserire i seguenti:

*729-bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

*729-ter.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

*729-quater.* In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

#### **MOTIVAZIONE**

*La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).*

*Con il comma 729-quater si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.*

## **Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli**

### **ARTICOLO 1.**

#### ***(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.

#### **MOTIVAZIONE**

*Il comma 689 prevede l'emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI, senza menzionare l'obbligo di contestualità del pagamento delle due componenti.*

*È reso obbligatorio l'invio dei modelli precompilati con riferimento sia alla TARI che alla TASI. Tale obbligo è inapplicabile all'intera IUC, mentre con riferimento alla TARI, tale prassi è già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni.*

*L'obbligo di invio dei modelli dovrebbe essere reso facoltativo per i Comuni, mentre le aliquote potrebbero essere adeguatamente pubblicizzate attraverso dispositivi di obbligatoria pubblicazione su siti istituzionali nazionali.*

*Con la proposta emendativa viene resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l'ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con riferimento alla TARI.*

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**Art.**  
**(Misure in materia di pubblico impiego)**

“Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti”.

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento viene presentato in quanto il decreto legislativo n.150/2009 all'articolo 65 ha previsto un termine per l'adeguamento dei contratti decentrati alla nuova disciplina recata dallo stesso d. lgs n. 150/2009; si rende pertanto necessaria una salvaguardia del periodo transitorio al fine di evitare contenziosi con conseguenti e rilevanti oneri a carico della finanza pubblica.

**Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:**

**Art.**  
**(Misure di razionalizzazione della spesa)**

1. *All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";*
2. *Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:*
  - a) *dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";*
  - b) *le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."*
3. *All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:*  
*"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".*
4. *"Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti."*

**MOTIVAZIONE**

**La modifica proposta al comma 1** è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con

quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

**La modifica proposta al comma 2** è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

**La modifica proposta al comma 3** mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

**Infine la modifica proposta al comma 4** è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

*Aggiungere il seguente articolo:*

*All'articolo 1, comma 2, lett. g) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 le parole "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico"*

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento si rende necessario in quanto in assenza di tale precisazione le cause di inconferibilità disciplinate dal decreto trovano applicazione, paradossalmente, anche ai casi in cui un soggetto sia stato componente di organi di indirizzo politico per un solo giorno nel corso dell'anno o dei due anni precedenti al conferimento di incarico dirigenziale.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi:*

“In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555.”

**MOTIVAZIONE**

*E' necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti.*

*Nel caso in cui i succitati soggetti non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norma in questione, a salvaguardia del processo.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558 della legge 27 dicembre 2013, n.147, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

**MOTIVAZIONE**

*La proposta di emendamento è indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 5 bis dell'art. 114 del d.lgs n. 267/2000 compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia e farmacie, mediante le Aziende speciali o le istituzioni. Il favor verso i succitati soggetti è stato tra l'altro recentemente esteso con una norma contenuta nell'articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo della disposizione è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione."*

**MOTIVAZIONE**

*La proposta è indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 2 bis dell'art. 18 del dl 112/2008 s.m.i. compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia, farmacie e servizi alla persona mediante le Aziende speciali o le istituzioni. E' lasciata quindi solo ed esclusivamente all'ente locale la responsabilità della non applicazione dei vincoli assunzionali, con conseguenti difformità applicative. Il favor normativo verso i succitati soggetti era stato invece previsto dal legislatore già nel dl 1/2012 s.m.i. e recentemente esteso, con una norma contenuta nell'articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge, pertanto va preservato.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata;*

**MOTIVAZIONE**

*Al fine di garantire l'adeguata gradualità delle disposizioni in questione che incidono in maniera significativa sia sui soggetti che forniscono servizi ad elevato impatto sociale che sugli enti locali, è necessario eliminare il richiamo a tali particolari categorie di soggetti.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.

**MOTIVAZIONE**

Le richiamate norme della finanziaria 2008 sono tuttora vigenti e non consentono la costituzione né la partecipazione a società non strettamente attinenti fini istituzionali delle amministrazioni, al netto delle deroghe ivi previste (servizi di interesse generale e centrali di committenza). Non si comprende pertanto l'istituzione di un termine - aprile 2014 - tra l'altro incongruo, che impone la vendita di tali soggetti e ne prevede la cessazione *ope legis* in caso contrario, con ripercussioni finanziarie e sociali.

Tra l'altro la recente legge di stabilità 2014 contiene disposizioni che limitano la possibilità di detenere società che producono perdite, in quanto il socio è pubblico è obbligato a ripianare le stesse tramite la costituzione di uno specifico fondo nel proprio bilancio. Ciò, di fatto, limita quindi l'utilizzo dello strumento societario, se non strettamente necessario.

*Aggiungere il seguente articolo:*

Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante “Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari”.

#### **MOTIVAZIONE**

Le spese per gli uffici giudiziari sono attualmente poste in carico ai Comuni in base alla legge 24 aprile 1941 n. 392, ovvero ad una legge pre-repubblicana. I Comuni sostengono tali spese per conto dello Stato ma il rimborso, previsto dalla legge si è progressivamente ridotto negli ultimi anni e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi. Su questo quadro incide poi la riforma della geografia giudiziaria. Si rende indispensabile riportare tali spese alla responsabilità dello Stato essendo al giustizia un servizio statale e non una competenza comunale.

**All'articolo 3, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:**

*“9-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.*

*9-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”*

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento di cui al comma 9-bis è finalizzato ad allineare la proroga sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali – differita al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) –, con quella relativa all'obbligo della Centrale Unica di Committenza, ad oggi prorogata solo fino al 31 dicembre 2013.

Inoltre il comma 9-ter è volto a far salvi gli atti eventualmente avviati dal 1° gennaio 2014.

Infatti i Piccoli Comuni – tenuti sia all'obbligo della gestione associata che della Centrale Unica di Committenza e in considerazione del gran numero di Enti che andranno al voto nella imminente tornata elettorale amministrativa – saranno soggetti ad un sovraffollamento di adempimenti che rischiano seriamente di non poter essere concretamente assolti.

### **Art 3**

#### **(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)**

**All'articolo 3** è inserito un nuovo comma:

“10. All'art. 4-ter c.16 legge 26 Aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16, il periodo *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285”* è soppresso.”

#### **Motivazione**

La proposta di modifica è di fondamentale importanza in quanto l'entrata in vigore del secondo periodo dell'art. 4-ter c.16 legge 26 aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16 ha creato molta incertezza. E' stato infatti disposto l'avvio della disposizione concernente la ripartizione dei proventi per le violazioni ai limiti massimi di velocità sulla strada tra ente proprietario della strada e ente cui dipende l'agente accertatore, a prescindere dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo, pur previsto dalla medesima disposizione. La complessità poi della materia, di carattere prettamente finanziario, fa sì che si renda indispensabile differire l'entrata in vigore della disposizione della ripartizione di tali proventi all'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, così come era stato previsto nella formulazione originale della norma, poi modificata nel corso del tempo.

L'obiettivo della modifica è di fare chiarezza tra le Amministrazioni interessate su un tema delicato, quale quello delle entrate e le uscite degli Enti locali.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. Al comma 28 dell'art.9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “*nell'anno 2009*” sono aggiunte le seguenti parole: “*con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.*”

### **Motivazione**

La modifica intende consentire la piena realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo da parte dei soggetti detenuti in modo che le prestazioni di lavoro accessorio non rientrino nel limite di spesa complessiva del personale come previste dalla normativa vigente.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

*“x. Al Capitolo 1551 della tabella N.5 Ministero della Giustizia – Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2013-2014-2015 sono apportate le seguenti modifiche:*

*alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

*alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

*alla colonna 2015 la cifra 105. 506.648 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

### **Motivazione**

Le spese per la gestione degli uffici giudiziari sono poste a carico dei bilanci dei Comuni, in base alla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari". Si fa notare che tale previsione risale a prima della nascita della Repubblica e dell'introduzione della Carta costituzionale.

Gli Enti locali, chiamati a sostenere tali spese per conto dello Stato, a fronte di un meccanismo di rimborso disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n. 187, hanno così ottemperato a quanto previsto.

A fronte di una spesa media annuale sostenuta dai tribunali, ed anticipata dai bilanci dei Comuni, stimata a 312 milioni di euro annui, lo Stato non ha però versato ai Comuni il contributo necessario a coprire integralmente le spese sostenute. Come si evince dalla Tabella di seguito, a partire dal 2011 si assiste ad una drastica riduzione delle risorse iscritte nel capitolo di bilancio relativo ai contributi ai Comuni sulle spese per gli uffici giudiziari senza alcuna analisi e previsione degli effetti che tale disposizione avrebbe comportato a danno delle finanze locali e dei bilanci comunali.

## CAPITOLO 1551 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

ANNO	EURO
2011	€ 302.091.567,00
2012	€ 202.815.465,00
2013	€ 79.776.755,00

Pertanto, a fronte di spese anticipate dai Comuni sede di uffici giudiziari per un servizio statale rispetto al 2011, nel 2013 si assiste ad un taglio pari a 222, 3 milioni di euro, ovvero del 73.6%.

Tra gli effetti immediati di tale decurtazione si segnala che per il 2011 il Ministero non ha erogato ai Comuni il saldo previsto dal DPR 187/98 mentre per l'anno 2012 ad oggi non è stato corrisposto nulla.

Pertanto l'obiettivo della proposta emendativa è di ripristinare le risorse sul capitolo di bilancio denominato **“CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”**.

Ad oggi tale riduzione di risorse significa scaricare sulle casse comunali un servizio di diretta competenza statale, nonché minare al rapporto fiduciario tra Stato ed Enti locali.

Allo stesso tempo il Ministero della Giustizia, il MEF e l'ANCI potrebbero avviare una rapida verifica finalizzata ad individuare soluzioni alternative tese ad allocare nel modo più economico le risorse utili per le spese degli uffici giudiziari con un sicuro risparmio di spesa complessiva delle stesse.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

*“x. E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.*

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l’assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l’impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l’acquisto di carburante, e l’acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l’impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all’esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.*

*Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l’apertura di apposita contabilità speciale.*

*Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.”*

### **Motivazione**

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile parte delle spese sostenute per fronteggiare il fenomeno delle eccezionali nevicate che ha inciso sul territorio di diverse regioni in un arco di tempo compreso tra l’1 e il 24 febbraio 2012 e non ricomprese nel novero di

quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio dello stesso anno. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, alle 11 regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10-bis della legge 95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra che sono oggetto della disposizione proposta, durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi il 9 febbraio 2012 a Palazzo Chigi, tra il Governo, il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dalla legge, assommando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro, risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Amministrazioni interessate si attestano intorno a 197 milioni di euro complessivi.

La differenza tra gli importi autorizzati e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità sono gravati sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis *“la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo”*.

#### **Motivazione**

L'accoglimento della proposta è importante in quanto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è stata valutata la possibilità per i lavoratori che operano senza l'utilizzo di macchina per il ciclo produttivo, di formarsi anche per via telematica.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. All'articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: *“p) un rappresentante dell'ANCI”*”

### **Motivazione**

Le tematiche affrontate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 hanno ricadute sostanziali su tutti i Comuni italiani e conseguentemente sui lavoratori.

In ragione di ciò è indispensabile la presenza di un rappresentante dell'Anci in seno a suddetta Commissione.

## **Ampliamento limite indebitamento**

“All’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma 1-bis.

“1-bis. L’Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.”

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento propone di ampliare il limite all'indebitamento disposto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo la possibilità di assumere mutui nei limiti delle quote capitale rimborsate, in deroga ai vincoli imposti dall'articolo in oggetto. L'articolo 204 dispone infatti che “(..) l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.”*

*Con l'emendamento si consente agli Enti di reperire risorse sul mercato, e finanziare quindi investimenti, anche se si sono già raggiunti i limiti disposti dalla normativa vigente.*